TASI: Immobile concesso in comodato ai figli

Nel caso di immobili, concessi in comodato a figli o a genitori (parenti 1° grado in linea retta) che li utilizzano come abitazione principale, è possibile trattare tali immobili come fossero **abitazioni principali**.
È necessario che l'equiparazione venga prevista dal comune ed è limitata:
– alla **quota di rendita non eccedente i 500 euro**;
– o ai casi in cui l'**ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui**.
Dunque, se la rendita è pari a 700 euro, fino a 500 euro si applica l'aliquota dell'abitazione principale e la detrazione fissa e maggiorata per i figli; per l'eccedenza di 200 si applica l'aliquota degli altri immobili, senza detrazioni.

Se invece l'ISEE familiare fosse inferiore a 15.000 euro annui, si applica l'aliquota dell'abitazione principale e le detrazioni sull'intera rendita di 700 euro.

Se si calcola la TASI su un'abitazione principale, anche se in via assimilata, come nel caso del comodato ai figli o genitori, l'**obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull'occupante** (FAQ del MEF del 04.06.2014). Ma questo è vero fino alla soglia dei 500 euro. Oltre i 500 euro, si applicano le regole degli "altri immobili", quindi scatta anche la compartecipazione dell'occupante al tributo, assieme al possessore (10% – 30% o 10% in mancanza di delibera).

FONTE: fiscal-focus.info